N. [redacted]/08 R.G.
N. [redacted]/13 Sent.
N. 58/13 Cron.
N. 29/13 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
– Sezione distaccata di Bracciano –
in persona del giudice, Massimiliano Noccelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. [redacted] del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2008, promossa

DA

[redacted], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su [redacted], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Turci, del Foro di Roma, per procura rilasciata a margine dell'atto di citazione, e domiciliati *ex lege* presso la Cancelleria di questo Tribunale

ATTORI

CONTRO

COMUNE DI [redacted], in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted], per procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta, e domiciliato *ex lege* presso la Cancelleria di questo Tribunale

CONVENUTO

OGGETTO

Risarcimento del danno

CONCLUSIONI

Per gli attori [redacted] (come da verbale dell'udienza del 25.9.2012): "*è presente l'Avv. Claudio Turci per gli attori sigg.ri* [redacted] *sia in proprio che in qualità di esercenti la potesta genitoriale delle figlie* [redacted] *il quale*

precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri e precedenti atti e difese, da intendersi integralmente trascritte nel presente verbale, precisandole altresì come segue: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda e difesa:

in via principale: accogliere la domanda degli attori così come già formulata nella citazione introduttiva e da intendersi integralmente trascritta nel presente verbale, concernente quindi la condanna del Comune convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori e più precisamente:

- per il sig. [redacted]*, a titolo di danno materiale, patrimoniale e e non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, della somma di € 1.410.515,73, ovvero della somma diversa minore o maggiore che emergerà nel corso del giudizio e sarà decisa secondo giustizia e/o equità dall'Ecc.mo Tribunale adito.*

- per il coniuge sig.ra [redacted] *e le figlie* [redacted]*, del globale importo di € 259.666,56 per danno morale ed esistenziale, pari ad € 86.444,47 pro capite, ovvero della somma diversa minore o maggiore che emergerà nel corso del giudizio e sarà decisa secondo giustizia e/o equità dall'Ecc.mo Tribunale adito.*

Con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali forfetarie del 12,5%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.4.2008, [redacted], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su [redacted], all'epoca ancora minorenne, e su [redacted], convenivano in giudizio il Comune di [redacted], e, nel lamentare che [redacted], mentre era il 1.3.2006 alla guida del suo motoveicolo Kawasaki [redacted] e transitava sulla [redacted] di [redacted], aveva subito, per la presenza di una buca nel manto stradale, una rovinosa caduta in conseguenza della quale aveva riportato gravi lesioni, chiedevano all'intestato Tribunale, in via preliminare, considerato lo stato di indigenza e di grave precarietà economica dell'attore e della sua famiglia e considerata la responsabilità del Comune di [redacted], di condannare il Comune stesso al pagamento di una provvisionale, ammontante ad € 100.000,00, o di altra somma, maggiore o minore, di giustizia, e di condannare il Comune convenuto, cumulativamente alla domanda preliminare o in via esclusiva o comunque principale, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori e, più precisamente, nei seguenti:

- per [redacted], a titolo di danno materiale, patrimoniale e non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, la somma di € 969.411,52, o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre il danno patrimoniale quale conseguenza dell'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa, T.F.R. e trattamento pensionistico da quantificarsi in corso di causa;

- per il coniuge [redacted] e per le figlie [redacted] il totale di € 253.926,26 per danno morale ed esistenziale – o nella misura globale del 50% del danno biologico di [redacted] – e, pertanto, l'importo di € 84.642,09 per ciascun familiare o la somma diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia che sarebbe emersa nel corso del giudizio o decisa secondo giustizia.

Con comparsa di risposta depositata all'udienza del 16.9.2008 si costituiva il Comune di [redacted] e, nel contestare l'avversaria domanda, chiedeva all'intestato Tribunale, in via preliminare, di rigettare la richiesta di condanna ad una provvisionale *ex* art. 278 c.p.c., perché inammissibile e comunque priva di fondamento, e nel merito di respingere le domande attrici, perché infondate in fatto e in diritto, sia nell'*an* che nel *quantum.*

Il giudice, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 5.10.2009 ammetteva le prove richieste da parte attrice e successivamente istruiva la causa, escutendo i testi [redacted] e, all'esito dell'istruttoria orale, mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, affidata alla [redacted] che, prestato il giuramento di rito all'udienza dell'11.5.2010, depositava l'elaborato peritale il 20.9.2010.

All'udienza del 2.11.2010 il giudice, esaurita l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25.9.2012.

All'udienza del 25.9.2012 la sola parte attrice, comparsa, precisava le conclusioni, come in epigrafe meglio riportate, e il giudice concedeva alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

Scaduti tali termini, il 17.12.2012, la causa infine passava in decisione.

La domanda degli attori merita accoglimento.

Deve preliminarmente chiarirsi, per un corretto inquadramento giuridico della presente controversia, quali siano i principî di diritto applicabili *in subiecta materia.*

Da tempo ormai si è venuto consolidando nella Suprema Corte l'orientamento interpretativo, da questo Tribunale condiviso, secondo il quale il gestore della rete stradale – nel caso di specie il Comune di [redacted] – risponde di tutti i danni subiti dagli utenti della strada, causalmente riconducibili alla strada medesima, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

La più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v., per tutte, Cass., sez. III, 25.7.2008, n. 20427) ha superato, infatti, il precedente indirizzo, secondo il quale l'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della p.a. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un *efficace controllo* ed una *costante vigilanza* da parte della p.a., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass., sez. III, 26.9.2006, n. 20827; Cass., sez. III, 12.7.2006, n. 15779; Cass., sez. III, 6.7.2006, n. 15383).

Si è ritenuto, pertanto, di dover affermare il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un *potere di sorveglianza*, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.

La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato in tal senso che: *a)* per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa e che l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato); *b)* che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; *c)* che l'ente proprietario non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un *precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada*, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima, al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto, integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.

Si è ritenuto, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (v., *ex plurimis*, Cass., sez. III, 29.3.2007, n. 7763; Cass., sez. III, 2.2.2007, n. 2308; Cass., sez. III, 3.4.2009, n. 8157; Cass., sez. III, 20.11.2009, n. 24529).

La responsabilità può essere esclusa solo dal *caso fortuito*, allorquando, cioè, questo sia individuabile in relazione a quelle situazioni

di pericolo provocate dagli stessi utenti o da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa.

In un più recente arresto (Cass., sez. III, 25.5.2010, n. 12695) la Suprema Corte ha affermato, ribadendo tale ormai consolidato orientamento, che per il superamento di tale responsabilità, una volta che il danneggiato abbia provato che il danno è stato causato dal bene in custodia, la p.a. deve dimostrare che esso è stato determinato dal caso fortuito, attinente alla sequenza causale derivante o dall'alterazione dei luoghi imprevista ed imprevedibile, che nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza poteva essere tempestivamente rimossa o segnalata, o dal comportamento dello stesso danneggiato che ha omesso l'adozione delle normali cautele esigibili dagli utenti della strada.

Orbene, tutto ciò doverosamente premesso, si deve rilevare che, esaminando con attenzione e alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza i fatti addotti dagli attori a sostegno della loro domanda, quest'ultima debba essere correttamente inquadrata *sub specie iuris* nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.

La responsabilità del convenuto Comune [redacted], ai sensi dell'art. 2051 c.c., appare ben chiara poiché, all'esito dell'espletata istruttoria orale, l'evento dannoso appare eziologicamente riconducibile alla pessima manutenzione della strada del Comune stesso, sulla quale il Comune era perfettamente in grado di esercitare il proprio potere/dovere di custodia e anzi, già da gran tempo, avrebbe dovuto intervenire efficacemente, con uno sforzo in fondo minimo qual è quello di colmare una buca, per evitare che [redacted], come del resto ogni altro cittadino, potesse risentirne danni.

Tutti i testi escussi nel presente giudizio hanno confermato la dinamica del sinistro, del resto non contestata nemmeno dallo stesso Comune convenuto, e cioè che il 1.3.2006, alle ore 17.30 circa, [redacted] si trovava a transitare in [redacted] in direzione [redacted], a bordo del suo motoveicolo, modello Kawasaki [redacted], a causa di una buca sita sul manto stradale, perdeva il controllo del mezzo e, dopo aver urtato il marciapiedi ivi presente, finiva contro la rete metallica a ridosso di quest'ultimo, cadendo poi rovinosamente a terra.

I testi [redacted], entrambi presenti al momento del fatto ed escussi all'udienza del 23.2.2010, hanno confermato che la motocicletta, condotta da [redacted], si impuntò sulla buca e [redacted] volò contro la recinzione.

I testi hanno tutti riferito che la strada era molto sconnessa, da gran tempo, come del resto ha confermato anche l'agente [redacted]

[redacted], intervenuto sul posto, il quale ha parlato di "*frammentazione del manto stradale*" (verb. ud. 23.2.2010).

Appare chiaro che il Comune di [redacted], il quale poteva e doveva esercitare, già da lungo tempo, il proprio obbligo di vigilanza sulla strada, nella quale la buca era presente, sia responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., considerando che la [redacted] è una strada compresa all'interno di un territorio comunale non particolarmente esteso e che la buca, comunque, si era formata per una frammentazione del manto stradale da lungo tempo presente, al punto tale che lo stesso Comune, con successiva delibera della Giunta comunale n° 174 del 21.7.2006 (doc. 30 fasc. parte attrice), decideva poco dopo i fatti – e, con ogni probabilità, in loro conseguenza – di correre ai ripari e di por rimedio a sì grave trascuratezza, seppur tardivamente, approvando la manutenzione straordinaria di [redacted] addirittura con ordine di priorità rispetto ad altre strade comunali di [redacted].

Il Comune convenuto, di fronte a tali evidenze probatorie, non ha dimostrato, come era suo onere, che il fatto sia dipeso da caso fortuito o dalla stessa condotta del danneggiato, ove si consideri che non è emersa alcuna prova, dall'espletata istruttoria, che [redacted] stesse procedendo a velocità elevata, contrariamente a quanto eccepito dal Comune convenuto.

Ne segue che debba affermarsi la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'evento lesivo che ha determinato la caduta di [redacted] a causa della buca nell'asfalto.

Ciò premesso, venendo ora e anzitutto alla quantificazione del danno non patrimoniale patito da [redacted], occorre anzitutto ricordare che nell'ambito dei pregiudizî suscettibili di ristoro pecuniario, il danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico e del danno morale, come meglio si specificherà, si distingue dal danno patrimoniale.

Nella categoria del *danno non patrimoniale* rientra, per giurisprudenza ormai pacifica (v., per tutti, l'orientamento di Cass., sez. III, 31.5.2003, n. 8827, in *Ass.*, 2003, II, 2, 111), il c.d. danno biologico.

Sul punto deve tuttavia richiamarsi il recente ed autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo le quali il risarcimento del danno alla persona deve essere *integrale*, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non andare oltre di esso.

Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce *categoria unitaria* non suscettiva, secondo la Corte, di suddivisione in sottocategorie.

"*Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad*

esigenze descrittive, ma non implica – così ha affermato la Suprema Corte – *il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione*" (Cass., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972, in *Corr. giur.*, 2009, p. 48 ss.).

Tenendo a mente tali fondamentali principî, dunque, si procede ora alla determinazione del danno biologico, inteso quale lesione *in corpore* dell'integrità psicofisica del soggetto colpito dall'evento dannoso, proprio nell'ottica di tale integrale riparazione, come richiesto dalla Suprema Corte, e a partire dal diritto alla salute (art. 32 Cost.).

Il consulente tecnico d'ufficio, [redacted], sulla base di un'attenta disamina della documentazione medica prodotta dall'attore e dell'esame diretto del periziando, ha potuto accertare, all'esito di una indagine peritale attenta, approfondita, scevra da vizi logici ed errori valutativi, che in conseguenza della disastrosa caduta, occorsagli nell'incidente di cui è causa, [redacted] ha accusato gli esiti di trauma contusivo della spalla destra e della clavicola destra e dell'arto superiore destro, con frattura del terzo laterale della clavicola destra e della scapola destra e la lesione completa del plesso brachiale destro, trattato chirurgicamente, con arto superiore destro gelato, riportando una incapacità temporanea assoluta di novanta giorni, una incapacità temporanea relativa, al 50%, di novanta giorni, ed una invalidità permanente, correttamente determinata, sulla base dei *barémes* medico-legali più usati e attendibili, nella misura stimata nel 67 % totale (elaborato peritale depositato il 20.9.2010).

In ordine al riconoscimento del danno c.d. morale, espressione del danno non patrimoniale, deve prendersi atto e qui darsi conto, seppur in estrema sintesi, del nuovo orientamento seguito dalle Sezioni Unite.

La Suprema Corte ha ricordato che "*nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.U. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.U. n. 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica*" (Cass., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972).

La limitazione alla tradizionale figura del c.d. *danno morale soggettivo transeunte*, in questo senso, va definitivamente superata.

La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché sia l'art. 2059 c.c. che l'art. 185 c.p. non contemplano un "*danno morale*", e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della

adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo.

Deve dunque affermarsi che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "*danno morale*" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, sofferenza la cui intensità e durata nel tempo, come ha chiarito ancora la Suprema Corte, non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

Sulla base dell'ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti alla persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia *ex* art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili *i danni non patrimoniali cagionati da reato*, scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale.

In ordine alla liquidazione di tale danno, tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che, così ricostruito quello che sino ad oggi è stato definito *stricto sensu* come danno morale, esso deve consistere in una sofferenza soggettiva in sé considerata, *non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.*

Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza.

Nel caso in cui siano dedotte invece siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.

Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.

"*Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza*" (Cass., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26792).

La liquidazione del danno biologico, sopra considerato, deve essere pertanto adeguatamente personalizzata, considerando anche il trauma psicologico subito dall'attore in conseguenza del sinistro di cui è rimasto, in modo repentino e inatteso, vittima incolpevole.

Sul punto, al fine di assicurare un integrale ristoro del danno non patrimoniale in tutte le sue essenziali componenti, questo Tribunale intende aderire ai criteri risarcitori che hanno ispirato le nuove Tabelle del Tribunale di Milano, varate inizialmente nella riunione dell'*Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano* del 28.4.2009, subito dopo l'intervento delle Sezioni Unite in materia, e poi aggiornate dal medesimo *Osservatorio* successivamente, all'esito di periodiche riunioni, di anno in anno e, da ultimo, in data 12.4.2011.

In merito a tali Tabelle deve considerarsi come la Suprema Corte, di recente, abbia statuito che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di "*vocazione nazionale*", costituiranno, per la giurisprudenza della stessa Corte e in attesa dell'intervento legislativo, "*il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità*" (Cass., sez. III, 7.6.2011, n. 12408; Cass., sez. III, 30.6.2011, n. 14402).

Il danno non patrimoniale complessivamente considerato – che deve intendersi comprensivo non più solo di ogni *alterazione anatomo-funzionale peggiorativa*, in via temporanea o permanente, delle preesistenti condizioni psico-fisiche del danneggiato, indipendentemente da ogni aspetto reddituale ("*danno biologico*"), ma anche della c.d. sofferenza soggettiva in termini di dolore ("*danno morale*") – viene così liquidato sulla base delle nuove Tabelle adottate dal Tribunale di Milano e alla luce dei principî stabiliti dalla sopra richiamata sentenza delle Sezioni Unite.

Il pregiudizio patito dall'attore a titolo di danno non patrimoniale, da intendersi comprensivo, come si è sopra chiarito, anche della componente "morale", viene parametrato a quanto previsto da dette Tabelle, nella misura ivi determinata, in ragione dell'età che [redacted] aveva al tempo del sinistro (40) e del punto percentuale risultante dalla c.t.u. nei termini sopra esposti (67%), per una somma complessiva di **€ 565.928,00**, come risultante dalle Tabelle, approvate nella riunione

del 23.3.2011 dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano e licenziate nell'aprile del 2011.

Per determinare la invalidità temporanea al tempo sofferta dall'attore si procede, poi, sulla base del parametro di **€ 100,00** per ogni giorno di inabilità totale indicato sempre dalla stesse Tabelle del 2011, importo di poco superiore al *minimum* di € 91,00 considerato adeguato dalle predette Tabelle a ristorare il danno non patrimoniale temporaneo.

A tal fine, considerata l'entità del pregiudizio sofferto dall'attrice, si ritiene equo quantificare in **€ 13.500,00** il pregiudizio economico totale per l'invalidità temporanea sofferta, risultante dalla somma di **€ 9.000,00** per la ITT sofferta (pari ad € 100,00 per novanta giorni) e di **€ 4.500,00** per la ITP sofferta al 50 % (pari ad € 50,00 per trenta giorni).

Dopo aver proceduto alla liquidazione del danno patrimoniale, secondo i criterî e con i risultati esposti, si deve ora procedere alla liquidazione del danno patrimoniale.

Quanto al *lucro cessante futuro*, anzitutto, l'attore lamenta di aver subito una sensibile riduzione della propria capacità lavorativa specifica.

Si deve anzitutto osservare che l'attore, all'epoca in cui gli occorse il sinistro, svolgeva le mansioni di aiuto attrezzista per le riprese cinematografiche, seppur con contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 12 fasc. parte attrice), percependo un reddito mensile netto di circa € 1.150,00 (doc. 13 fasc. parte attrice).

In seguito al sinistro, che gli impedisce di far uso dell'arto destro, l'attore ha riportato una riduzione della capacità lavorativa specifica, in rapporto alle mansioni svolte, pari al 70%, come ha correttamente ritenuto il c.t.u. nel proprio elaborato peritale.

In merito alla riduzione di tale capacità, che costituisce voce del danno patrimoniale, il giudice ha anzitutto il compito di accertare se e in quale misura nel soggetto danneggiato persista o residui, dopo e nonostante l'evento lesivo, una capacità di attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini ed alle sue condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.

"*Solo se dall'esame di detti elementi* – ha affermato la Suprema Corte – *risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica*" (Cass., sez. III, 23.1.2006, n. 1230).

Non basta quindi, per avere diritto al risarcimento di tale danno, dimostrare che dopo l'evento lesivo il danneggiato abbia cessato l'attività

lavorativa svolta in precedenza oppure che abbia subito una riduzione dei redditi precedentemente percepiti.

È necessario altresì dimostrare che l'assenza del lavoro o la contrazione del reddito siano in rapporto di *causa-effetto* rispetto alla lesione della salute (v., sul punto, Cass., sez. III, 26.2.2004, n. 3867).

Nel caso di specie non vi è dubbio che, per la menomazione riportata all'arto destro superiore, ben difficilmente l'attore potrà tornare, tenuto conto anche della sua età attuale (47 anni), a svolgere le proprie pregresse mansioni di attrezzista cinematografico, secondo quanto ha anche rilevato il c.t.u. nell'elaborato peritale, con conseguente diritto al risarcimento del danno da lucro cessante per grave compromissione della capacità lavorativa specifica.

Il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, deve essere valutato su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici.

La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che proprio per questo, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette "*micropermanenti*", le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà (Cass., sez. III, 25.1.2008, n. 1690).

Accertata la riduzione della capacità lavorativa di [redacted] nella misura del 70% indicata dal c.t.u., prendendo in via equitativa il reddito annuale di € 14.950,00 – ricavato dal reddito netto mensile di € 1.150,00 (doc. 13 fasc. parte attrice) moltiplicato per tredici mensilità – e moltiplicandolo per il 70% e, successivamente, per il coefficiente di capitalizzazione previsto dal r.d. 9.10.1922, n. 1043 (14,504) in rapporto all'età attuale del danneggiato (47 anni e 6 mesi circa), si perviene alla cifra di **€ 151.784,36**, quale ristoro patrimoniale, in via di capitalizzazione anticipata, della ridotta capacità lavorativa specifica.

Essendo stato utilizzato il coefficiente previsto nelle tabelle del r.d. 9.10.1922, n. 1043, non si è tenuto conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa dell'attore.

Questo criterio, consistente nel mancato calcolo di detto scarto, è stato adottato da molti giudici di merito e ritenuto "*valido*" dalla Cassazione sulla scorta dell'argomento, da questo giudice condiviso, che "*le suddette tabelle sono state calcolate sulla base della probabile vita fisica media e poiché questa è più lunga della vita lavorativa, se le tabelle in questione fossero calcolate con l'adozione delle due suddette variabili rapportate alla situazione reale,*

necessariamente occorrerebbe tener conto di detto scarto, ai fini del calcolo del danno patrimoniale da invalidità o da morte (per i superstiti), in quanto la produzione del reddito è strettamente connessa alla sola vita lavorativa" (Cass., sez. III, 2.3.2004, n. 4186).

Il mancato calcolo di detto scarto finisce per realizzare *un effetto compensativo del minor coefficiente di capitalizzazione ottenuto dall'applicazione delle tabelle del 1922* rispetto a quello che nella realtà si sarebbe dovuto ritenere secondo i dati attuali.

Il giudice di merito può anche calcolare separatamente detto scarto, secondo l'insegnamento della Cassazione, purché abbia precedentemente aggiornato il coefficiente di capitalizzazione previsto dalle tabelle del r.d. 1403 del 1922.

"*Ciò che non può essere fatto* – ha chiarito il giudice di legittimità – *è applicare il coefficiente di capitalizzazione della rendita di cui al R.D. n. 1403/1922, senza alcun adeguamento, e poi calcolare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. In questo caso, infatti, gli effetti divaricatori tra il sistema di calcolo adottato e la situazione reale si sommano, in quanto rispetto ai dati posti a base delle tabelle predette non solo si è allungata la vita media fisica, ma anche la stessa vita media lavorativa (sia pure in minor misura) ed inoltre si è ridotto il tasso degli interessi legali, con la conseguenza che siffatto modo di adozione delle tabelle di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403/1922 finisce per perdere quella "logica interna" alle stesse, di cui il giudice implicitamente si avvale per motivare l'uso del potere liquidatorio equitativo*" (Cass., sez. III, 2.3.2004, n. 4186).

La somma di **€ 151.784,36** appare dunque a questo giudice, sul piano della liquidazione equitativa, atta a soddisfare in via di capitalizzazione anticipata la perdita patrimoniale del guadagno futuro derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica, nella misura del 70%, cagionata dal sinistro di cui è causa.

A tale importo deve infine aggiungersi anche, quanto al risarcimento dei danni patrimoniali, il ristoro del danno patrimoniale sofferto dall'attore per le spese mediche che, sulla base della documentazione depositata, ammontano ad **€ 820,04**.

Il c.t.u. non ha ritenuto che siano prevedibili, allo stato, spese mediche future.

Nulla invece è dovuto per i danni materiali riportati dalla motocicletta, in quanto l'attore non ha offerto alcuna prova, nemmeno in via presuntiva, della natura e dell'entità di siffatti danni.

Complessivamente, dunque, deve essere liquidato a [redacted] per il danno, patrimoniale e non patrimoniale sofferto e causalmente riconducibile al sinistro di cui è causa, l'importo di **€ 732.032,40** (€ 565.928,00 + € 13.500,00 + € 151.784,36 + € 820,04),

come determinato sulla base dei valori di ristoro sanciti dalle Tabelle del Tribunale di Milano.

Complessivamente, quindi, all'attore [redacted] spetta l'importo di **€ 732.032,40**, somma da ritenersi già rivalutata perché calcolata sulla base delle Tabelle aggiornate del Tribunale di Milano.

Rapportata all'epoca dell'evento (1.3.2006) tale somma, devalutata, ammontava ad € 638.214,82.

Il suddetto importo, riconosciuto all'attore a titolo risarcitorio, costituisce debito di valore e deve essere però rivalutato al valore attuale.

Sull'importo, oltre alla rivalutazione, sono poi dovuti i *c.d. interessi compensativi*, dalla data dell'evento dannoso (1 marzo 2006) alla data della presente sentenza, in quanto il creditore deve essere remunerato per il mancato godimento della somma suddetta.

Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario *petitum* della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass., sez. III, 30.9.2009, n. 20943).

Essendo gli interessi c.d. compensativi, in definitiva, una voce di danno, secondo quanto hanno stabilito le Sezioni Unite nell'ormai nota sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 (in *Corr. giur.*, 1995, 462), alle cui esaustive argomentazioni ci si richiama, la relativa prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criterî presuntivi ed equitativi.

Il tasso di tali interessi non necessariamente deve essere quello legale, come ha chiarito la Suprema Corte, ma "*deve essere tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto*".

In ogni caso, ha stabilito la Cassazione, gli interessi "*non possono essere fatti decorrere dalla data dell'illecito ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata*", ma devono essere calcolati sugli importi parziali della "*somma capitale*", rivalutata di anno in anno, fino alla data della sentenza.

Ora, considerata nel suo complesso l'epoca dell'illecito, la qualità, e la condizione personale dell'attore, le caratteristiche della fattispecie concreta, appare congruo liquidare per tal voce di danno un interesse calcolato nel seguente modo, considerando il capitale di € 638.214,82 alla data del fatto (1.3.2006):

Data Iniziale: 01/03/2006

Data Finale: 30/11/2012

Capitale Iniziale: € 638.214,82

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Marzo 2006

Scadenza Rivalutazione: Novembre 2012

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
01/03/2006	01/03/2007	€ 647.788,04	2,50%	365	€ 16.194,70
01/03/2007	31/12/2007	€ 668.849,13	2,50%	305	€ 13.972,53
01/01/2008	01/03/2008	€ 668.849,13	3,00%	61	€ 3.353,41
01/03/2008	01/03/2009	€ 675.231,28	3,00%	365	€ 20.256,94
01/03/2009	31/12/2009	€ 685.442,72	3,00%	305	€ 17.183,02
01/01/2010	01/03/2010	€ 685.442,72	1,00%	60	€ 1.126,76
01/03/2010	31/12/2010	€ 702.674,52	1,00%	305	€ 5.871,66
01/01/2011	01/03/2011	€ 702.674,52	1,50%	60	€ 1.732,62
01/03/2011	31/12/2011	€ 725.012,04	1,50%	305	€ 9.087,48
01/01/2012	01/03/2012	€ 725.012,04	2,50%	61	€ 3.029,16
01/03/2012	30/11/2012	€ 732.032,40	2,50%	274	€ 13.738,14

Indice alla Decorrenza: 127,1

Indice alla Scadenza: 106,2

Raccordo Indici: 1,373

Coefficiente di Rivalutazione: 1,147

Totale Rivalutazione: € 93.817,58

Capitale Rivalutato: € 732.032,40

Totale Colonna Giorni: 2466

Totale Interessi: € 105.546,42

Rivalutazione + Interessi: € 199.364,00

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 837.578,82

In conclusione il Comune di [redacted], responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., è perciò tenuto a risarcire in favore di [redacted], la somma, sopra calcolata, di **€ 837.578,82**, comprensiva di rivalutazione e di interessi sul capitale rivalutato di anno in anno.

Su tale importo, che per effetto della liquidazione giudiziale si converte da debito di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali, per la mora, dalla data della presente sentenza al saldo.

Quanto al risarcimento del danno richiesto dalla moglie e dalle due figlie di [redacted], infine, deve anzitutto ricordarsi che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, che sia coniugale o filiale, deve essere riconosciuto, quale bene di primario rilievo protetto dall'art. 29 Cost., e deve poi essere valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito e l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle Tabelle utilizzate dai vari tribunali della Repubblica (Cass., sez. III, 17.12.2009, n. 26505) e, nel caso di specie, di quelle del Tribunale di Milano per la loro già ricordata – o quanto meno ritenuta tale dalla Suprema Corte – vocazione nazionale.

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, il sinistro in questione, di particolare gravità, abbia determinato un grande sconvolgimento nella vita familiare di [redacted], sicché non può negarsi che la moglie [redacted] e le due figlie, [redacted] e [redacted], all'epoca rispettivamente di 14 e 10 anni, abbiano subito una lesione rilevante – per lo strettissimo rapporto che fa presumere l'offesa del diritto "*all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare*" (Cass., sez. III, 16.3.2012, n. 4253) – al loro legame parentale con il congiunto che ha riportato, è bene ricordarlo, una invalidità permanente del 67%.

Le più volte citate ed applicate Tabelle del Tribunale di Milano, nel § 4 delle Note esplicative dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, richiamano la necessità, nella possibile varietà dei casi concreti, che non venga superato il tetto massimo, previsto dalle stesse, per la più grave ipotesi di morte di un congiunto, ma non prevedono una cifra per la determinazione del danno in caso di grave ferimento e conseguente invalidità permanente del congiunto.

Facendo riferimento al valore minimo fissato dalle Tabelle per la morte di un congiunto, pari ad € 154.350,00, pare equo e prudente, attesa la gravità del caso (67% di danno biologico), lo sconvolgimento degli affetti familiari seguitone e lo strettissimo legame parentale, determinare in € 100.000,00, somma pari a quasi 2/3 del predetto *minimum*, il danno non patrimoniale sofferto da ciascuna delle tre congiunte.

Rapportata all'epoca dell'evento (1.3.2006) tale somma, devalutata, ammontava ad € 87.183,96.

Il suddetto importo, riconosciuto a ciascuna delle parenti a titolo risarcitorio, costituisce debito di valore e deve essere però rivalutato al valore attuale.

Sull'importo, oltre alla rivalutazione, sono poi dovuti i *c.d. interessi compensativi*, dalla data dell'evento dannoso (1 marzo 2006) alla data della

presente sentenza, in quanto il creditore deve essere remunerato per il mancato godimento della somma suddetta.

Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario *petitum* della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass., sez. III, 30.9.2009, n. 20943).

Essendo gli interessi c.d. compensativi, in definitiva, una voce di danno, secondo quanto hanno stabilito le Sezioni Unite nell'ormai nota sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 (in *Corr. giur.*, 1995, 462), alle cui esaustive argomentazioni ci si richiama, la relativa prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi.

Il tasso di tali interessi non necessariamente deve essere quello legale, come ha chiarito la Suprema Corte, ma "*deve essere tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto*".

In ogni caso, ha stabilito la Cassazione, gli interessi "*non possono essere fatti decorrere dalla data dell'illecito ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata*", ma devono essere calcolati sugli importi parziali della "*somma capitale*", rivalutata di anno in anno, fino alla data della sentenza.

Ora, considerata nel suo complesso l'epoca dell'illecito, la qualità, e la condizione personale delle attrici, le caratteristiche della fattispecie concreta, appare congruo liquidare per tal voce di danno un interesse calcolato nel seguente modo, considerando il capitale di € 87.183,96 alla data del fatto (1.3.2006):

Data Iniziale: 01/03/2006
Data Finale: 30/11/2012
Capitale Iniziale: € 87.183,96
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Marzo 2006
Scadenza Rivalutazione: Novembre 2012
Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
01/03/2006	01/03/2007	€ 88.491,72	2,50%	365	€ 2.212,29
01/03/2007	31/12/2007	€ 91.368,79	2,50%	305	€ 1.908,73

01/01/2008	01/03/2008	€ 91.368,79	3,00%	61	€ 458,10
01/03/2008	01/03/2009	€ 92.240,63	3,00%	365	€ 2.767,22
01/03/2009	31/12/2009	€ 93.635,57	3,00%	305	€ 2.347,30
01/01/2010	01/03/2010	€ 93.635,57	1,00%	60	€ 153,92
01/03/2010	31/12/2010	€ 95.989,54	1,00%	305	€ 802,10
01/01/2011	01/03/2011	€ 95.989,54	1,50%	60	€ 236,69
01/03/2011	31/12/2011	€ 99.040,98	1,50%	305	€ 1.241,40
01/01/2012	01/03/2012	€ 99.040,98	2,50%	61	€ 413,80
01/03/2012	30/11/2012	€ 100.000,00	2,50%	274	€ 1.876,71

Indice alla Decorrenza: 127,1
Indice alla Scadenza: 106,2
Raccordo Indici: 1,373
Coefficiente di Rivalutazione: 1,147
Totale Rivalutazione: € 12.816,04
Capitale Rivalutato: € 100.000,00
Totale Colonna Giorni: 2466
Totale Interessi: € 14.418,26
Rivalutazione + Interessi: € 27.234,30

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 114.418,26

In conclusione il Comune di [redacted] deve essere condannato a risarcire in favore di [redacted], [redacted] e [redacted], rispettivamente moglie e figlie di [redacted], la somma di **€ 114.418,26** a testa, comprensiva di rivalutazione e di interessi sul capitale rivalutato di anno in anno.

Su tale importo, che per effetto della liquidazione giudiziale si converte da debito di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali, per la mora, dalla data della presente sentenza al saldo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza del Comune di [redacted] e sono liquidate d'ufficio, in dispositivo, alla stregua dei valori medi introdotti – per lo scaglione commisurato al *decisum* condannatorio (da € 500.000,01 ad € 1.500.000,00) – dal recente D.M. 20.7.2012, n. 40, applicabile *ratione temporis* alla presente fattispecie.

Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore degli attori, Claudio Turci, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti di quanto prevede l'art. 93 c.p.c.

Per gli stessi motivi le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto all'udienza dell'11.5.2010, devono essere poste definitivamente a carico del Comune convenuto soccombente.

P. Q. M.

Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione distaccata di Bracciano, in persona del giudice unico, Massimiliano Noccelli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] e [redacted], in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su [redacted], e da [redacted], nei confronti del Comune di [redacted], con atto di citazione ritualmente notificato il 9.4.2008, nel contraddittorio tra le parti, ogni altra e diversa questione, domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

CONDANNA

il Comune di [redacted] a risarcire in favore di [redacted] la somma di **€ 837.578,82**, oltre interessi legali, per la mora, dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

CONDANNA

il Comune di [redacted] a risarcire in favore di [redacted], la somma di **€ 114.418,26**, oltre interessi legali, per la mora, dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

CONDANNA

il Comune di [redacted] a risarcire in favore di [redacted] e [redacted], quali esercenti la potestà genitoriale su [redacted], la somma di **€ 114.418,26**, oltre interessi legali, per la mora, dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

CONDANNA

il Comune di [redacted] a risarcire in favore di [redacted] la somma di **€ 114.418,26**, oltre interessi legali, per la mora, dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

CONDANNA

il Comune di [redacted] a rifondere in favore di [redacted] e [redacted], in proprio nonché quali esercenti la potestà genitoriale su [redacted], nonché in favore di [redacted] le spese del giudizio, che liquida nel complessivo importo di **€ 20.598,00**, di cui € 20.250,00 per compensi professionali ed € 348,00 per spese, oltre IVA, se dovuta, e CPA come per legge, da distrarsi in favore del loro procuratore, Avv. Claudio Turci, dichiaratosi antistatario.

PONE

le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto reso all'udienza dell'11.5.2010, definitivamente a carico del Comune di [redacted].

Così deciso in Bracciano il 14 gennaio 2013

Il Giudice
Massimiliano Noccelli

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. DISTACCATA DI BRACCIANO
DEPOSITO IN CANCELLERIA
IL 14 GEN. 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carlo Paolocci

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

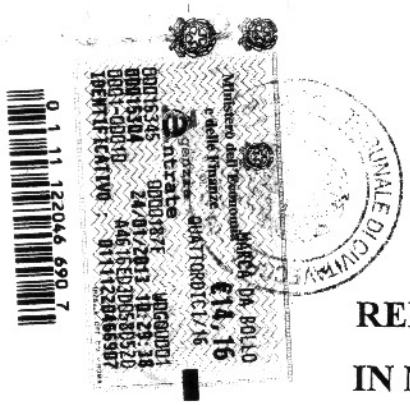
SEZIONE DISTACCATA DI BRACCIANO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bracciano, lì 28 GEN. 2013

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Carlo Paolocci)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al P.M. di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalemente richiesti.

Bracciano, lì 28 GEN. 2013

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Carlo Paolocci)